

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 341 DEL 26/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE CON IL CENTRO DIAGNOSTICO CASTELLANO SRL, SEDE DI CASTELFRANCO VENETO (TV) IN APPLICAZIONE DEL PIANO OPERATIVO AZIENDALE PER LA RIDUZIONE DELLE CRITICITÀ DELLE LISTE DI ATTESA. PERIODO DI DECORRENZA DAL 12/02/2024 AL 30/06/2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 256/24

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue:

Premesso che:

- con nota prot. n. 26758 del 17/01/2024, recepita al protocollo aziendale con il n. 4952 del 17/01/2024, la Regione Veneto ha invitato le Aziende ULSS a redigere un Piano Operativo Aziendale per l'abbattimento delle liste di attesa e di galleggiamento relativo al 1° semestre 2024 (POA 2024), specificando che tale Piano dovrà prendere l'avvio non oltre il 12 febbraio 2024 e potrà includere sia l'acquisto di prestazioni da privato accreditato, sia il ricorso a prestazioni aggiuntive da personale dipendente;
- in data 02/02/2024 è stato trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto il Piano Operativo Aziendale 2024 – 1° semestre (POA 2024), che prevede una spesa complessiva, per il primo semestre dell'anno in corso, pari a € 2.215.395,54;
- con nota prot. n. 75549 del 13/02/2024, recepita al protocollo aziendale con il n. 14098 del 13/02/2024, la Regione ha comunicato l'approvazione dei POA 2024, riconoscendo a ciascuna Azienda l'80% dell'importo richiesto, in considerazione del volume di prestazioni aggiuntive effettivamente erogato nel corso del secondo semestre 2023 e rinviando ulteriori valutazioni alla verifica dell'attuazione dei Piani, all'utilizzo dei relativi fondi nel corso del primo semestre, nonché a ulteriori indicazioni individuate dalla Cabina di Regia per il Governo delle Liste d'Attesa;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 23/02/2024 è stato adottato il Piano Operativo Aziendale dell'AULSS n. 7 Pedemontana finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di galleggiamento per l'anno 2024, che include tra le modalità organizzative la committenza a privato accreditato.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;
- il rapporto di collaborazione con le strutture private accreditate è disciplinato da quanto previsto dalla DGRV n. 1765 del 28/08/2012 in tema di accordi contrattuali.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone di:

- approvare per il periodo di decorrenza dal 12/02/2024 al 30/06/2024 un accordo contrattuale con il Centro Diagnostico Castellano Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV) per l'erogazione di visite specialistiche ambulatoriali nella specialità di Dermosifilopatia, finalizzato al recupero delle liste d'attesa, alle condizioni e modalità di cui al testo e relativo allegato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- destinare un importo complessivo di € 7.175,00, comprensivo di IVA, per l'erogazione delle succitate prestazioni dal 12/02/2024 al 30/06/2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per il periodo di decorrenza dal 12/02/2024 al 30/06/2024 un accordo contrattuale con il Centro Diagnostico Castellano Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV) per l'erogazione di visite specialistiche ambulatoriali nella specialità di Dermosifilopatia, finalizzato al recupero delle liste d'attesa, alle condizioni e modalità di cui al testo e relativo allegato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di destinare un importo complessivo di € 7.175,00, comprensivo di IVA, per l'erogazione delle succitate prestazioni dal 12/02/2024 al 30/06/2024;
3. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 7.175,00, comprensiva di IVA, e trova riferimento nel conto BA0620000 "Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati", programma di spesa 86, del BEP 2024 di cui alla Delibera di approvazione del Piano Operativo Aziendale dell'Aulss n. 7 Pedemontana finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di galleggiamento per l'anno 2024;
4. di individuare quale esecutore dell'accordo il Direttore Medico dell'Ospedale di Bassano del Grappa;
5. di individuare quale supporto all'esecutore dell'accordo e referente dei flussi informativi il dott. Luca Maffiotti, afferente alla Direzione Amministrativa di Ospedale;
6. di trasmettere copia dell'accordo sottoscritto alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	Accordo contrattuale	
	Ex art. 17 L.R. 16.08.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D. Lgs. 30.12.1992, n. 502	
	Tra l’Azienda ULSS n 7 Pedemontana e l’erogatore privato accreditato Centro	
	Diagnostico Castellano srl, sede di Calstelfranco Veneto (TV), per funzioni	
	esercitate in regime ambulatoriale – branca 52 Dermosifilopatia	
	Premesso che:	
	- il rapporto di collaborazione con le strutture private accreditate è disciplinato da	
	quanto previsto dalla DGRV n. 1765 del 28/08/2012 in tema di accordi	
	contrattuali;	
	- ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore	
	Generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi	
	accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs.	
	30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;	
	- la società “Centro Diagnostico Castellano srl” (di seguito “erogatore”), con sede	
	legale in Via Alfieri 13 a Padova e sede operativa in Via Piazza Europa Unità 76	
	a Castelfranco Veneto (TV), alla quale con deliberazione n. 548 del 09/05/2023	
	la Giunta Regionale ha rinnovato l’accreditamento istituzionale, è soggetto	
	autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria per la branca a visita	
	Dermosifilopatia (codice 52), per l’erogazione di prestazioni in regime	
	ambulatoriale per conto del SSR;	
	- con note prot. n. 26758 del 17/01/2024 e n. 32954 del 22/01/2024 la Regione	
	Veneto ha trasmesso gli obiettivi assegnati ad ogni singola Azienda sanitaria ai	
	fini della stesura del Piano Operativo Aziendale 2024 – 1° semestre (POA 2024),	
	ribadendo che tale Piano:	
	- dovrà essere trasmesso all'Area Sanità e Sociale, entro e non oltre il 30	

	gennaio 2024;	
	- dovrà comunque prendere l’avvio non oltre il 12 febbraio 2024 secondo le	
	indicazioni della Cabina di Regia Regionale (priorità D e P, traccianti e	
	non);	
	- potrà includere sia l'acquisto di prestazioni da privato accreditato, che il	
	ricorso a prestazioni aggiuntive da personale dipendente;	
	- con mail del 26/01/2024, agli atti, la Regione ha inviato ad ogni Azienda sanitaria	
	il nuovo schema con degli obiettivi assegnati ai fini della stesura del POA,	
	posticipando la scadenza per l'invio al 02/02/2024;	
	- con mail del 02/02/2024, agli atti, questa Azienda ha inviato alla Regione Veneto	
	il Piano Operativo Aziendale 2024 – 1° semestre;	
	- ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore	
	Generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi	
	accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs.	
	30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;	
	- il presente accordo contrattuale è sottoscritto mediante l’apposizione della firma	
	digitale o della firma autografa acquisita digitalmente rispettivamente ai sensi	
	dell’art. 24 e 25, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e conservato nei sistemi di	
	gestione informatica degli enti sottoscrittori, da trasmettere anche alla Segreteria	
	regionale per la sanità a cura dell’Azienda ULSS;	
	- il presente accordo è stato approvato dall’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con	
	delibera n. _____ del _____.	
	Tutto ciò premesso:	
	tra	
	l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, (di seguito “azienda”), con sede e domicilio	

	fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA	
	00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,	
	E	
	La società “Centro Diagnostico Castellano srl”, con sede legale in Via Alfieri 13 a	
	Padova, C.F. e P.IVA 02534810284, nella persona della dott.ssa Beatrice Arlenghi,	
	in qualità di legale rappresentante pro-tempore, la quale dichiara, consapevole delle	
	responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000:	
	- di non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato (inclusi	
	sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti,	
	decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con	
	la pubblica amministrazione;	
	- che non sussistono cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata	
	secondo le disposizioni vigenti (DRGV 1314/2016).	
	Si stipula il seguente	
	ACCORDO CONTRATTUALE	
	Articolo 1 Tipologia e volume delle prestazioni	
	Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti	
	in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte	
	dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell’ambito delle	
	funzioni accreditate, definite dall’Azienda, come da Allegato 1 al presente accordo.	
	Relativamente all’Allegato 1, l’erogatore si impegna ad effettuare una adeguata	
	programmazione dell’offerta sanitaria, fatte salve esigenze dettagliate dall’azienda.	
	Articolo 2 Obblighi dell’erogatore	
	L’erogatore si impegna a:	
	- attenersi alle disposizioni vigenti relative alla prescrivibilità ed erogabilità delle	

		prestazioni specialistiche a carico del SSN;	
	-	attenersi nell'ambito del tetto massimo di spesa, per il periodo di decorrenza del	
		presente accordo, per l'erogazione di prestazioni per la branca di	
		Dermosifilopatia, come specificato nell'Allegato 1. L'importo è da considerarsi	
		comprensivo del ticket (le quote di compartecipazione alla spesa introitate devono	
		intendersi come mero acconto di pagamento che va recuperato nella prima	
		fatturazione utile). In ogni caso le prestazioni erogate in supero all'importo	
		considerato, come sopra determinato, non saranno remunerate.	
	-	concorrere con l'Azienda al mantenimento dei tempi di attesa entro i parametri	
		fissati dalla Regione in tutte le classi di priorità previste, partecipando anche alla	
		predisposizione e alla verifica di correttezza dei flussi relativi ai tempi di attesa;	
	-	rispettare, conseguentemente, come in origine introdotto dalla DGR 320/2013 in	
		materia di liste di attesa, all'atto della prenotazione, la classe di priorità indicata	
		nelle prescrizioni, garantendone l'erogazione entro i tempi previsti; non saranno	
		remunerate le prestazioni relative alle suddette prescrizioni "prioritarizzate" prese	
		in carico direttamente dalla struttura accreditata le quali, da verifica fatta a	
		consuntivo, risulteranno erogate in tempi superiori alla classe di priorità indicata.	
		Fanno eccezione i casi in cui l'utente non ha accettato la "prima data disponibile"	
		e i casi di ricollocazione di prenotazioni per il recupero delle prestazioni non	
		erogate (liste fluttuanti);	
	-	comunicare con congruo anticipo eventuali sospensioni di attività oggetto del	
		presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale	
		e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
	-	rispettare l'obbligo previsto dalla L.R. 23/2012 - art. 15 - di rendere pubblico	
		quanto percepito dal SSR. Per le persone giuridiche pubblicazione, nel proprio	

	sito internet, dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del	
	finanziamento; per le persone fisiche affissione nella sede di adeguato prospetto;	
	- osservare le regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente	
	accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile e, in	
	particolare, garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della	
	Legge 13 agosto 2010 n°136 e s.m.i.;	
	- osservare, in particolare, la disciplina nazionale e delle regole attuative disposte	
	dalla Regione del Veneto in materia di:	
	▪ tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come	
	eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;	
	▪ verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	
	▪ incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto	
	del presente accordo;	
	▪ rispetto del protocollo di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia	
	autorizzato l'utilizzo del ricettario del SSR;	
	▪ compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
	▪ gestione unicamente attraverso il CUP dell'ULSS delle agende	
	dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo,	
	purché l'ULSS garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in	
	agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle	
	prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione	
	dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione,	
	produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di	
	accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite	
	dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale. L'Azienda effettuerà	

	controlli incrociati tra agende CUP e i flussi SPS delle prestazioni erogate.	
	▪ mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;	
	▪ tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo per responsabilità civile;	
	▪ sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero.	
	L’erogatore privato ha l’obbligo di integrazione con il sistema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta, e provvedere all’adeguamento degli applicativi in uso in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale, secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto SIO.	
	Articolo 3 Obblighi dell’azienda	
	L’azienda:	
	- monitora, tramite il CUP Manager, con riferimento a ciascuna struttura, la pianificazione delle agende, al fine di garantire il mantenimento del 100% delle stesse a CUP;	
	- monitora, tramite il CUP Manager, il rispetto dei tempi di attesa e la media dei giorni oltre soglia;	
	- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nel limite dell’importo, per il periodo di decorrenza del presente	

	accordo, e per l'erogazione di prestazioni per la branca di Dermosifilopatia, come	
	specificato nell'Allegato 1, secondo la tariffa in vigore al momento	
	dell'esecuzione della prestazione stessa. In caso di esaurimento dell'importo	
	assegnato, al fine di non contabilizzare e fatturare attività in supero, la struttura	
	non emetterà né prenderà in carico ulteriori prescrizioni effettuate su "ricetta	
	rossa" e/o dematerializzata, e di conseguenza non incasserà il ticket;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata	
	sulle prestazioni erogate entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura	
	e della documentazione relativa all'attività svolta. La remunerazione delle	
	prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento della prestazione	
	stessa. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a	
	seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina	
	nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo	
	ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto	
	adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.	
	- nomina l'erogatore responsabile esterno del trattamento dei dati personali	
	secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.	
	Articolo 4 Durata dell'accordo e vincoli	
	Il presente accordo ha durata per il periodo dal 12/02/2024 al 30/06/2024.	
	Non è ammessa proroga.	
	In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il	
	medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90	
	giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la	
	rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.	

	Articolo 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo e decadenza	
	L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,	
	accreditamento e vigilanza sociosanitaria.	
	Comportamenti non conformi a quanto previsto dalla normativa sono considerati	
	inadempienza contrattuale di cui si terrà conto in sede di stipula dei successivi accordi	
	contrattuali;	
	Il presente accordo contrattuale è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli	
	effetti dell’articolo 94 del D. Lgs 06/09/2011 n°159, in quanto stipulato in pendenza	
	del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 91 del predetto decreto	
	(informative antimafia).	
	Articolo 6 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni	
	nazionali e regionali	
	Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale	
	in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei	
	termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.	
	Articolo 7 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale	
	Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere	
	inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.	
	Articolo 8 Registrazione	
	Il presente accordo contrattuale è soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.	
	642 del 26 ottobre 1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del	
	D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Le spese di bollo sono a carico dell’erogatore, mentre le eventuali spese di	
	registrazione sono a carico della parte che la richiede.	
	Art. 9 Controversie	

[illegible]

PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CENTRO DIAGNOSTICO CASTELLANO S.R.L.

ALLEGATO 1 - BUDGET AGGIUNTIVO - PIANO RECUPERO LISTE ATTESA 2024

Branca specialistica	Definizione	Prestazioni		Volume ECONOMICO 2024			
		Tipologia prestazioni	Codice	Tariffa Euro (Valore medio)	BUDGET AGGIUNTIVO	fino al 30.06	
52	DERMATOLOGIA	PRIME VISITE	89.7A.7_5	20,50	7.175,00 €	350	7.175,00 €
TOTALI PERIODO - ANNO 2024					7.175,00 €	350	7.175,00 €